



# *Comune di Monghidoro*

Citta' Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA n. **58** in data **13/09/2025**

**MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA LOGNOLA NEL TRATTO INIZIALE PER LAVORI.**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>  
PEC: [comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI MONGHIDORO

## (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

### POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 / 333 2661466

E-mail: [pm@comune.monghidoro.bo.it](mailto:pm@comune.monghidoro.bo.it)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**PRESO ATTO** che in Monghidoro, via Lognola sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria relativi al sottopasso dell'adiacente Rio Lognola, Progetto SUAP – Unione Valli Savena Idice approvato con deliberazione di giunta n. 75 del 24/10/2025, ditta esecutrice: Marchesi movimento terra S.R.L. con sede a Pianoro (BO), in via Fondovalle, 23, per cui, al fine di consentire l'esecuzione di detti lavori in assoluta sicurezza, dovranno essere adottate modifiche alla viabilità;

**Vista** la richiesta di emissione di ordinanza di restringimento della carreggiata della strada comunale coinvolta dai lavori poc'anzi menzionati, pervenuta tramite email il giorno 13/09/2025, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Alessandro Santoni;

**Ravvisata** pertanto la necessità di regolamentare la viabilità ordinaria mediante il restringimento della carreggiata di via Lognola nel tratto coinvolto dai lavori, mediante l'istituzione di un senso unico alternato, ovvero con la realizzazione di una pista provvisoria parallela, da utilizzare a fasi alterne, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori in assoluta sicurezza e, al tempo stesso, il transito veicolare ;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**Visto** l'Art. 5- comma 3 del "Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma dei successivi artt. 6 e 7, con ordinanza motivata e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**Visti** gli artt. 7 comma 1 lett. a), e, 6 - comma 4 - lettera a) del medesimo D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto dal Dott.Ing. Daniele Manfredini in qualità di Direttore dei Lavori;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area- "Area Vigilanza-Polizia Locale";

**Ritenuto** pertanto di provvedere in merito, attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza tesa ad assumere tutti i provvedimenti di competenza sopra richiamati nonché per la successiva apposizione dell'idonea segnaletica stradale;

## **ORDINA**

**IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, MEDIANTE L'ISTITUZIONE A FASI ALTERNE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA, DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO LUNEDI' 15 SETTEMBRE 2025, FINO A FINE LAVORI, LUNGO IL SEGUENTE TRATTO DI STRADA COMUNALE:**

➤ **VIA LOGNOLA NEL TRATTO INIZIALE, INTERESSATO DAI LAVORI:**  
(<https://maps.app.goo.gl/f8gWVpaxyP5rkKFy5>)

Si prescrive che la segnaletica stradale sia posizionata a cura della ditta esecutrice dei lavori in modo tale da essere ben chiara e visibile agli utenti della strada, al fine di creare il minore disagio possibile alla circolazione, e al tempo stesso garantire ai veicoli d'opera lo svolgimento dei lavori in assoluta sicurezza. Si dovrà altresì provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, per prevenire danni a persone e/o cose. Il personale addetto avrà l'obbligo di collocare i relativi cartelli di preavviso almeno 48 ore prima dell'intervento nell'area interessata.

Si dovranno garantire tutte le norme di sicurezza, restando questo Settore sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o sinistri che possano eventualmente verificarsi.

La presente ordinanza dovrà essere conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori.

Al termine dell'occupazione tutta la segnaletica stradale temporanea, sia verticale che orizzontale, comprese le opere provvisorie, dovranno essere totalmente rimosse, ripristinando perfettamente lo stato dei luoghi nonché la segnaletica stradale preesistente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Tutte le forze dell'ordine devono vigilare per il rispetto integrale della medesima.

## **AVVERTE**

- che la presente Ordinanza, durante l'esecuzione dei lavori, annulla ogni segnaletica esistente sul tratto interessato ai lavori stradali;
- che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monghidoro per 15 gg;
- che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ("Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento d'esecuzione);
- che in relazione al disposto dell' art. 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992. Inoltre, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034 e s.m.i e della legge 07.08.190, n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

